

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 3

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 24

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 28

ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti e subemendamenti presentati) 63

ERRATA CORRIGE 26

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.32, 20.53, 35.29, 46.4 e 62.15, nonché l'articolo aggiuntivo 43.04 (*vedi allegati*).

Comunica peraltro che, alla luce dei criteri già esposti nelle precedenti sedute, sono da ritenersi inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori:

20.53 che reca, alla lettera *a*), una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione e reca precisazioni in merito

ai contratti di servizi e forniture; alla lettera b), modifica le soglie massime applicabili, da una parte, per le acquisizioni in economia per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e, dall'altra parte, per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento in economia, prevedendo altresì disposizioni in materia di norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture, nonché in materia di direzione tecnica per la realizzazione dei lavori;

43.04 che reca misure inerenti le procedure di estinzione dei mutui per le cooperazioni edilizie, prevedendo, in particolare, che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativamente ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente;

46.4 che reca una norma di interpretazione autentica con la quale si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 63 del 2002 – ai sensi della quale il ministero dell'economia e delle finanze individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa e quelle per le quali è opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta – si applica anche alle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 65 del 1989, relative agli enti di diritto pubblico soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge n. 1404 del 1956;

Avverte altresì che:

l'articolo aggiuntivo 30.02 è stato presentato dal deputato Fava e non dal deputato Lulli come erroneamente riportato nel resoconto del 29 febbraio 2012, nella parte relativa alle dichiarazioni di inammissibilità. In considerazione del fatto che il deputato Fava non ha potuto, a causa di tale errore, valutare adeguatamente la

possibilità di presentare richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità, le Presidenze hanno ritenuto di riesaminare l'articolo aggiuntivo Fava 30.02 e ne confermano l'inammissibilità;

gli articoli aggiuntivi Meta 56.06 e 56.07 recanti ambedue modifiche alla legge n. 84 del 1994 concernenti disposizioni sulle autorità portuali per un errore materiale non sono stati riportati nella dichiarazione di inammissibilità. Le Presidenze pertanto hanno ritenuto di riesaminarli e ne confermano l'inammissibilità;

l'articolo aggiuntivo Montagnoli 58.02 è stato citato nel resoconto del 29 febbraio 2012, nella parte relativa alle dichiarazioni di inammissibilità, come Montagnoli 58.07.

Avverte che nell'edizione provvisoria dell'allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti*, l'emendamento Caparini 49.10 – riportato correttamente come tale nel fascicolo cartaceo in distribuzione – è stato erroneamente numerato come Caparini 49.6.

Comunica infine che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori dichiarati ammissibili è fissato alle ore 10 di oggi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che, considerato che sono stati presentati numerosi emendamenti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), il Governo ha intenzione di adottare una circolare che chiarisca l'ambito applicativo delle norme.

Pierguido VANALLI (LNP) ringrazia il ministro per l'attenzione al tema, considerato che l'attuale interpretazione delle norme appare troppo rigorosa.

Giovanni FAVA (LNP) segnala che alcuni emendamenti dei relatori sono simili ad altri già presentati e giudicati inammissibili, per cui invita a controllare puntualmente l'applicazione dei criteri di ammissibilità.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che non è stato presentato alcun emendamento sul limite agli stipendi dei dirigenti pubblici, mentre – come emerso nel corso del dibattito svolto nelle Commissioni riunite I e XI sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio attuativo dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 – occorre un rafforzamento delle norme contenute su questa materia in quel decreto, con un'estensione, tra l'altro, dell'ambito di applicazione delle stesse anche alle regioni, agli enti locali e alle autorità indipendenti.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che non è stato presentato alcun emendamento in materia.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede quindi al Governo quando abbia intenzione di presentare le relative proposte emendative.

Renato BRUNETTA (PdL), dopo aver ricordato che le Commissioni riunite I e XI hanno di recente approvato il parere sullo schema di decreto attuativo delle norme in materia recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, si associa alla collega Lanzillotta nel chiedere al Governo come intenda procedere in riferimento alla materia degli stipendi dei dirigenti pubblici, anche in considerazione del fatto che eventuali proposte emendative presentate a decreti-legge incontrerebbero il limite del rispetto dei criteri di ammissibilità, come indicati anche nella relativa lettera del Presidente della Repubblica.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva, al riguardo, come il parere delle Commissioni riunite I e XI sia stato reso solo qualche giorno fa, per cui è necessario condurre ancora un'istruttoria in merito.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che i criteri di ammissibilità degli emendamenti indicati nella lettera del Presidente della Repubblica debbano essere applicati senza alcuna deroga. Con riguardo al problema

del limite al tetto degli stipendi pubblici, auspica tuttavia che le modifiche normative delle quali il dibattito nelle Commissioni riunite I e XI ha evidenziato la necessità e su cui si registra un diffuso consenso siano adottate quanto prima.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Brunetta, ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richieda un rapido intervento normativo di modifica.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, in relazione all'emendamento Borghesi 20.11, approvato nelle precedenti sedute, propone un coordinamento del testo, ripristinando la locuzione « ferme restando la natura e le condizioni essenziali », allo scopo di salvaguardare le finalità di semplificazione proprie della proposta normativa che, altrimenti, sarebbero del tutto vanificate con l'introduzione di un indesiderabile irrigidimento procedurale. Propone inoltre, sempre per coordinamento sostanziale, di riferire la modifica, erroneamente riferita al « capoverso comma 3 », al « capoverso comma 2 ».

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con la proposta di coordinamento del relatore.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento del relatore.

Le Commissioni approvano, quindi, la proposta di coordinamento del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla presidenza in ordine alla modifica di coordinamento testé avvenuta, che ha inciso su una votazione già avvenuta.

Donato BRUNO, *presidente*, rammenta che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno la possibilità di rivedere una precedente votazione e di modificarne gli effetti.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 34.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 34.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state ritirate dai presentatori tutte le proposte emendative riferite all'articolo 34.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 35.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 35.2, De Micheli 35.14, Corsaro 35.12, Tassone 35.23, Stasi 35.21 e Raisi 35.26, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 35.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che sugli emendamenti in esame la V Commissione potrebbe sollevare eccezione atinenti alla copertura finanziaria.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lorenzin 35.2, De Micheli 35.14, Corsaro 35.12, Tassone 35.23, Stasi 35.21 e Raisi 35.26.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 35.9, volto ad ampliare da tre a cinque anni i termini previsti per il trasferimento dei

magistrati, al fine di disincentivarne la mobilità.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Torazzi 35.9 e rileva che la norma del decreto-legge cui si riferisce l'emendamento non incide sui profili temporali, ma apporta modifiche di carattere procedurale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli ulteriori nuovi emendamenti 24.38, 45.5 e 46.5 e che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 31.01 (*vedi allegati*).

Comunica che, alla luce dei criteri già esposti nelle precedenti sedute, l'emendamento 46.5 dei relatori è da ritenersi inammissibile, limitatamente ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, che intervengono in materia di personale da trasferire all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; di disciplina in materia di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui al decreto-legge n. 195 del 2009; di riorganizzazione del ministero dell'ambiente e degli enti parco; di computo della componente compensativa relativa ai regimi tariffari agevolati per l'energia elettrica; e di competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di reclami contro i gestori. I commi 1 e 2 del medesimo emendamento 46 riproducono invece letteralmente il testo vigente dell'articolo 46.

Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti ammessi è fissato alle ore 10.30.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 37.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 37.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala che sussistono profili di criticità sulla copertura finanziaria degli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede la motivazione del parere contrario espresso sul proprio emendamento 37.1, volto a semplificare la comunicazione al registro delle imprese della posta elettronica certificata da parte delle imprese mediante l'attivazione di una casella di posta.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Bragantini 37.1 è precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Formisano 37.7, Lulli 37.6 e Vignali 37.2.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 40.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 40.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 40 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 41.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Formisano

41.6, Torazzi 41.2 e Servodio 41.3. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative all'articolo 41.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura FRONER (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Formisano 41.6.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Cimadoro 41.1, ritenendo incongruo che una condanna per i reati richiamati non possa essere considerata elemento ostativo per l'esercizio delle attività contemplate dall'articolo 41.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Cimadoro 41.1, rilevando che il carattere temporaneo delle manifestazioni cui si riferisce la disposizione ha indotto il Governo a prevedere la semplificazione prevista dalla norma.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Formisano 41.6, Torazzi 41.2 e Servodio 41.3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cimadoro 41.1 è stato ritirato.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 42.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 42.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 42 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 43.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 43.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 43.2, esprime forti perplessità sulla possibilità di richiamare decreti aventi natura non regolamentare, rammentando che su questo profilo la Corte costituzionale ha manifestato esplicite censure.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura che i contenuti dell'emendamento Zaccaria 43.2 potranno essere rivalutati nel corso dell'esame in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 43 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 44.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 44.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 44 sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 45.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 45.3 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 45.3 dei relatori. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 46.

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 46.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate all'articolo 46.

Paolo ROMANI (Pdl), intervenendo sull'emendamento 46.5 dei relatori, dichiarato inammissibile per la parte relativa ai commi da 3 a 7, ravvisa l'esigenza che lo stesso sia sottoposto ad una rivalutazione da parte della presidenza con specifico riferimento alle previsioni relative alla possibilità di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non siano penalizzati per effetto di tale passaggio. Sottolinea che questa disposizione è assolutamente necessaria per risolvere la gravissima situazione di Alcoa.

Andrea LULLI (PD) si associa alle osservazioni dell'onorevole Romani.

Giovanni FAVA (LNP), pur condividendo la richiesta avanzata dall'onorevole Romani, sottolinea che la rivalutazione dell'ammissibilità del comma 6 dell'emendamento 46.5 dei relatori non potrebbe avere carattere esclusivo e pertanto do-

vrebbero essere riconsiderate anche altre dichiarazioni di inammissibilità relative ad ulteriori proposte emendative.

Renato BRUNETTA (Pdl) fa notare che, sotto il profilo giuridico, se si considera legittima la presentazione alla Camera di un decreto-legge *omnibus* caratterizzato da una notevole complessità e disomogeneità delle norme recate, è assolutamente ammissibile la presentazione di proposte emendative che ne amplino i contenuti e la portata. Si delinea, pertanto, una questione che investe la dignità del Parlamento e che andrebbe sottoposta alle presidenze delle Camere, considerata l'incongruenza di prevedere rigidi parametri di ammissibilità delle proposte emendative rispetto ad un provvedimento del tutto disomogeneo e frammentario nell'articolo.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che la dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 46.5 dei relatori deriva da una valutazione di carattere oggettivo; tuttavia, osserva, i contenuti della proposta emendativa potrebbero essere recepiti in un diverso provvedimento. Aggiunge che l'ammissibilità degli emendamenti non può essere derogata attraverso la negoziazione con i relatori ed il Governo e che anche il suo gruppo ha manifestato talune perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità riferite ai propri emendamenti.

Antonio BORGHESI (IdV), in considerazione dei criteri adottati per il giudizio di ammissibilità delle proposte emendative presentate al provvedimento d'urgenza in esame, sottolinea che non possono essere prese in considerazione questioni che non siano strettamente attinenti al contenuto del testo. Sollecita, pertanto, il Governo a presentare uno specifico provvedimento sulla questione Alcoa.

Ludovico VICO (PD) rileva che da più di un mese il Governo ha assicurato, in sede parlamentare, che si farà carico della questione Alcoa, che riguarda sia la Sardegna sia Venezia. L'emergenza determi-

natasi giustificerebbe, anche in questa sede, un intervento immediato a favore di una rilevante realtà produttiva del Paese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che l'emendamento 46.5 dei relatori, pone, al comma 6, un tema di grande rilievo e di assoluta urgenza. Nel prendere atto che ne è stata dichiarata in questa circostanza l'inammissibilità, confida che il contenuto del comma 6 possa essere riproposto in altra sede.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa che è d'accordo sul merito dell'emendamento in esame, ma non comprende perché si debba procedere all'intervento con un decreto-legge.

Giovanni FAVA (LNP) concorda con le osservazioni del deputato Borghesi.

Donato BRUNO, *presidente*, pur considerando la delicatezza delle questioni evidenziate, ritiene che la presidenza non possa che confermare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 46.5 dei relatori.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 47.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cimadoro 47.8, sugli identici emendamenti Fava 47.016 e Caparini 47.14, nonché sugli articoli aggiuntivi Lulli 47.0.4, purché riformulato nel senso di sopprimere al comma 1 le parole « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » e di inserire al comma 2, dopo le parole « decreto della ministro della salute » le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; esprime altresì parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Brunetta 47.0.18, 47.0.21, 47.0.22 47.0.26, 47.0.27, 47.0.32 e 47.0.34. Invita al ritiro dell'emendamento Servodio 47.16 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 47.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore e propone una riformulazione dell'emendamento Cimadoro 47.8 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sull'emendamento Lulli 47.11 e sugli articoli aggiuntivi Raisi 47.0.6 e Lulli 47.0.4 si rimette alle Commissioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Brunetta 47.0.34, rileva che il concetto di invarianza della spesa non può essere acriticamente inserito in qualsiasi disposizione di legge. Nell'utilizzo delle risorse pubbliche si deve piuttosto richiamare un concetto di « invarianza dinamica » quando risorse pubbliche vengono utilizzate per consentire risparmi nel medio e lungo periodo.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene necessario specificare che cosa s'intenda per invarianza e se essa si riferisca a stanziamenti già a bilancio delle singole amministrazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) accetta la riformulazione dell'emendamento Cimadoro 47.8, di cui è cofirmatario, proposta dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cimadoro 47.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Brunetta 47.018 e 47.034 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cimadoro 47.8 (*nuova formulazione*).

Giovanni FAVA (LNP) ritira l'emendamento Caparini 47.14. di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fava 47.0.16.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio articolo aggiuntivo 47.0.4, sottolineando

che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea che gli investimenti destinati a ridurre gli oneri per la finanza pubblica devono essere considerati in chiave diversa sotto il profilo economico.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che l'innovazione in ambito sanitario è una competenza regionale e, pertanto, appare incongruo un riferimento ad un decreto del ministro della salute, previsto al comma 2.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Volpi possa essere risolta dall'espressione « si promuove », contenuta nel medesimo comma 2.

Mario TASSONE (UdCpTP), richiamati i severi criteri utilizzati nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, dichiara di non comprendere per quale ragione sia stato considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo Lulli 47.0.4 recante semplificazioni in materia di sanità digitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Lulli 47.0.4 (*nuova formulazione*) e Brunetta 47.0.21.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata presentata dal relatore una riformulazione dell'emendamento Brunetta 47.0.22 volta a sostituire, al capoverso comma 4, le parole « ovvero della » con le parole « ivi inclusa la ».

Renato BRUNETTA (PdL) accetta la riformulazione proposta al proprio articolo aggiuntivo 47.0.22.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva che in un decreto-legge non dovrebbero essere ammesse deleghe.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con le osservazioni del deputato Volpi, e chiede, al riguardo, il parere del Governo.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede ai relatori ed al Governo se nei pareri espressi abbiano tenuto conto del parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, sottolinea che l'articolo 47 reca disposizioni sull'agenda digitale e presenta un carattere programmatico per cui si è cercato di accogliere il maggior numero di proposte emendative presentate.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che i lavori per l'Agenda digitale sono già iniziati. Su un piano più generale, vi è nei decreti-legge, in relazione all'urgenza, la necessità di bilanciare ipotesi non di delega ma di delegificazione. Tuttavia, vi sono norme di particolare complessità che richiedono l'immediata adozione di provvedimenti di natura amministrativa.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il ministro per il chiarimento fornito e condivide il merito dell'emendamento. Tuttavia, dichiara di non comprendere perché si debbano inserire in un decreto-legge disposizioni sull'Agenda digitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Brunetta 47.026, 47.027 e 47.032. Quindi passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 48.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 48.4 dei relatori ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 48.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 48 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 48.4 dei relatori. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 49.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 49.31 e 49.32 dei relatori. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Goisis 49.18 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 49.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP) ritira tutti gli emendamenti del gruppo della Lega Nord Padania successivi, nell'ordine di votazione, all'emendamento Goisis 49.18.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che anche gli altri emendamenti sui quali il parere dei relatori e del Governo è contrario sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Goisis 49.18 e gli emendamenti 49.31 e 49.32 dei relatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito di un'ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l'articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50, salvo che sull'emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformu-

lato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (*vedi allegati*). I relatori si riservano di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all'emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l'immissione in ruolo nel comparto dell'istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull'emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall'emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all'orientamento

assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell'emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l'espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l'orientamento del suo gruppo era favorevole sull'emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l'emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull'ipotesi di un aumento dell'accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 50.10.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte quindi che l'esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte emendative relative all'articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52.

Oriano GIOVANELLI, *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 52.5, 52.6 e 52.7 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 52.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sull'emendamento 52.5 dei relatori e invita al ritiro degli emendamenti 52.6 e 52.7 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ritira gli emendamenti 52.6 e 52.7 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Governo, accantona l'esame dell'emendamento 52.5.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra le finalità dell'emendamento 52.3 a sua firma, volto a valorizzare il ruolo delle province mediante il riferimento ad un accordo in sede di Conferenza unificata.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 52.3.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vanalli 52.3 e Osvaldo Napoli 52.1. Quindi passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 53.14, purché riformulato nel senso di aggiungere in fine al comma 1, primo periodo, le parole « sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 » e di inserire dopo il comma 1, il seguente comma: « 1-*bis*. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati ».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 53.11, Mastromauro 53.12, Stradella 53.8 e Libè 53.15. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 53.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi alle Commissioni sull'emendamento Ghizzoni 53.14.

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 53.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 53.14 (*nuova formulazione*), nonché gli identici emendamenti Lorenzin 53.11, Mastromauro 53.12, Stradella 53.8 e Libè 53.15.

Pierguido VANALLI (LNP) invita i relatori di Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento Bitonci 53.6 di cui è firmatario.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bitonci 53.6.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo sugli identici emendamenti Zazzera 53.3, Bitonci 53.6 e Osvaldo Napoli 53.1, rileva che il sistema di manutenzione delle scuole deve essere attuato senza penalizzare gli enti virtuosi e, pertanto, il CIPE, nel quadro delle sue funzioni decisorie, dovrebbe consentire un'effettiva consultazione degli enti locali interessati.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere le osservazioni dell'onorevole Bragantini, invita i relatori a riconsiderare il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Zazzera 53.3, Bitonci 53.6 e Osvaldo Napoli 53.1.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede ai relatori una ulteriore riflessione sull'emendamento Bitonci 53.6, del quale auspica l'approvazione.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Bitonci 53.6.

Pierguido VANALLI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Bitonci 53.6, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 53.6. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 54.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 54.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 54.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti e articoli ag-

giuntivi all'articolo 54 sono stati ritirati dai presentatori, ad eccezione dell'emendamento Goisis 54.1.

Pierguido VANALLI (LNP) invita i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento Goisis 54.1, che illustra, sottolineando come, per la figura di tecnologo, il possesso di una qualificazione particolare debba essere previsto necessariamente, e non solo « eventualmente »: diversamente la norma non ha ragione di essere.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI rileva che saranno i singoli bandi di concorso a specificare la particolare qualificazione professionale di volta in volta richiesta ai tecnologi a seconda delle specifiche esigenze della amministrazione procedente.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che, in ogni caso, occorre sempre prevedere il possesso di una qualificazione particolare per i tecnologi. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento Goisis 54.1.

Alberto TORAZZI (LNP), associandosi al collega Vanalli, rimarca che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 54 potrebbe apparire come un espediente per assumere, mediante concorsi per tecnologi, personale senza il possesso delle qualificazioni professionali proprie di questa figura, e quindi in sostanza per assumere personale di ogni tipo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara che sull'emendamento Goisis 54.1, a seguito di una ulteriore riflessione, il Governo intende rimettersi alle Commissioni.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, comunica che, a seguito di una ulteriore riflessione, i relatori rivedono il parere espresso e si pronunciano a favore dell'emendamento Goisis 54.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Goisis 54.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 49.33 e 12.33 (*nuova formulazione*) (*vedi allegati 1 e 2*) e che, sulla base dei criteri di valutazione già esposti, l'emendamento 49.33 dei relatori deve ritenersi inammissibile limitatamente alle lettere *a*) e *c*). Comunica quindi che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori è fissato alle ore 12.45.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi relativi all'articolo 56.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 56.17 dei relatori, esprimendo nel contempo parere favorevole sul subemendamento Anna Teresa Formisano 0.56.17.1. Esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 56.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 56 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Anna Teresa Formisano 0.56.17.1 e l'emendamento 56.17 dei relatori, come risultante dall'approvazione del subemendamento.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, chiede alla presidenza di ritornare sull'emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (*vedi allegato 1*), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, conferma che il suo parere rimane contrario all'emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel

senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ghizzoni 50.10 (*ulteriore nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 50.10 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi relativi all'articolo 57.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lazzari 57.11, sull'emendamento Abrignani 57.18, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno precisati dal Governo, e sull'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno precisati dal Governo. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 57.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, chiarendo i termini della proposta di riformulazione dell'emendamento Abrignani 57.18 e dell'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01.

Donato BRUNO, *presidente*, accerta che le proposte di riformulazione prospettate dal Governo sono state accettate dai presentatori delle proposte emendative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lazzari 57.11 e Abrignani 57.18 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo Quartiani 57.01 (*nuova formulazione*). Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 58.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 58.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 58 sono stati ritirati dai presentatori, ad eccezione dell'emendamento Torazzi 58.2.

Alberto TORAZZI (LNP) insiste per la votazione del suo emendamento 58.2, invitando il Governo a rivedere il parere contrario su di esso.

Mario TASSONE (UdCpTP) si associa alla richiesta di revisione del parere espresso sull'emendamento Torazzi 58.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Torazzi 58.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torazzi 58.2. Passano quindi all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 59.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore della I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Savino 59.3, che è l'unico emendamento ammesso in riferimento all'articolo 59.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'emendamento Savino 59.3 è stato ritirato.

Le Commissioni passano all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 60.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 60.8 e 60.2 dei relatori, quest'ultimo identico agli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21, ed esprime parere fa-

vorevole sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.4 e Froner 60.19, nonché sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento 60.2 dei relatori, identico agli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21, che invita i presentatori a ritirare. Sottolinea infatti che l'ordinamento già prevede che i titolari di protezione internazionale godano delle tutele di assistenza sociale previste per i cittadini. Per quanto riguarda invece gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18, si rimette alle Commissioni, esprimendo perplessità sulla modifica da essi prospettata.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che l'emendamento 60.2 dei relatori è in sostanza una riformulazione dell'emendamento Favia 60.7. A suo avviso, i relatori, anziché presentare un proprio emendamento, avrebbero potuto esprimere parere favorevole sull'emendamento Favia 60.7 con la condizione che fosse riformulato sopprimendo la parte consequenziale.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori ritirano l'emendamento 60.2.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul suo emendamento 60.14, inviata il Governo a confermare che anche i titolari di protezione internazionale beneficiano del programma sperimentale relativo alla « carta acquisiti ».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che della « carta acquisiti » beneficiano anche i titolari di protezione internazionale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Granata 60.13, Vassallo 60.14 e Livia Turco 60.21 sono stati ritirati dai presentatori.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il problema fondamentale è che non ci sono controlli adeguati sui conferimenti dello *status* di protezione internazionale, che viene accordato spesso anche a persone che risultano poi essere criminali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 60.8 dei relatori, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.4 e Froner 60.19, nonché gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 60.5, Anna Teresa Formisano 60.17 e Froner 60.18.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 60.9, che illustra, ricordando che la carta d'identità elettronica è già oggi abilitata per i pagamenti e che potrebbe quindi utilmente essere utilizzata come supporto per la «carta acquisti», anche per salvaguardare la dignità di chi è in imbarazzo a usare quest'ultima.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che la «carta acquisti» è stata disegnata in modo tale da essere in tutto e per tutto simile a una qualsiasi carta di pagamento elettronico, così da non esporre ad imbarazzo coloro che la utilizzano. Rilevato inoltre che la disposizione di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto in esame prevede la proroga della sperimentazione della «carta acquisti», esprime l'avviso che in questa fase non sia opportuno introdurre modifiche che potrebbero comportare difficoltà organizzative e ritardi, fermo restando che miglioramenti della disciplina su questa materia potranno essere introdotti quando terminerà la fase sperimentale e si passerà alla fase a regime.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritira il suo emendamento 60.9, riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno sullo stesso argomento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti e articolo aggiun-

tivi all'articolo 60 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 61.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 61.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Bragantini 61.8 volto a sopprimere disposizioni che stabiliscono che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con una regione per l'adozione di un atto amministrativo, il Governo possa ugualmente adottare l'atto medesimo.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bragantini 61.8.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 61.8.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 61.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 62.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 62.8, e 62.14 dei relatori, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Calabria 62.1 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 62.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento 62.8 dei relatori, parere contrario sull'emendamento Calabria 62.1 e si rimette alle Commissioni sull'emendamento 62.14 dei relatori. Concorda con il parere espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 62. Precisa che il parere contrario espresso sull'emendamento Calabria 62.1 è dovuto al fatto che esso prevede l'inserimento nella tabella delle abrogazioni della norma che stabilisce la possibilità di rimuovere un dirigente pubblico a determinate condizioni. Si tratta di una questione all'attenzione del Governo perché questa disposizione, introdotta recentemente nella normativa, presenta aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità con il sistema dello *spoils system*. Aggiunge che le abrogazioni contenute nella tabella riguardano norme desuete non più applicabili. Si dichiara pertanto contrario a prevedere l'abrogazione di questa disposizione nel decreto-legge in esame, in quanto essa dovrebbe essere prevista in un provvedimento di carattere generale.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, sottolinea che vi è la possibilità di correggere alcune distorsioni che possono dare adito a situazioni discriminatorie.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.8 dei relatori.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che l'emendamento Calabria 62.1 rechi norme non coerenti con le semplificazioni. Concorda quindi con il parere contrario espresso dal Governo.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento Calabria 62.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Calabria 62.1 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.14 dei relatori.

Laura FRONER (PD) dichiara di aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Brugger 62.0.1. Passano quindi all'esame degli emendamenti accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 52.5 dei relatori (*nuova formulazione*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI propone una nuova formulazione degli emendamenti Vignali 3.8, di analogo contenuto agli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10, in cui si prevede che all'articolo 3, comma 1, capoverso 2, dopo le parole « nel corso dell'anno precedente », siano aggiunte le parole « ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, ».

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, concorda con la riformulazione proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Vignali 3.8, De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10 accettano la riformulazione proposta dal Governo. Per effetto della riformulazione, i tre emendamenti diventano identici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vignali 3.8 (*nuova formulazione*), De Micheli 3.9 (*nuova formulazione*) e Peluffo 3.10 (*nuova formulazione*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Fava 3.0.2 e 3.0.7.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 3.0.2 volto a prevedere una perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Alberto TORAZZI (LNP) si associa alle considerazioni del collega Fava sottolineando che l'articolo aggiuntivo 3.0.2 reca disposizioni di civiltà ed efficienza.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sollecita i relatori ed il Governo a riconsiderare il parere espresso con una riformulazione relativa ad un atto di autocertificazione sul possesso dei requisiti di legge.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Fava 3.0.2. Precisa che la materia dei termini del procedimento è molto complessa e che generalizzando l'istituto del silenzio-assenso si effettua un'operazione solo apparentemente positiva. Aggiunge che esistono sanzioni per il dirigente inadempiente e che già nel 2009 è stato introdotto il risarcimento del danno da ritardo specifico.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce che devono essere previste sanzioni quando non vengano rispettati i termini del procedimento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fava 3.0.2.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, precisa che sull'emendamento appena respinto vi era tra l'altro una posizione contraria del Ministero dell'economia.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.0.7.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 8.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 8.3.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore, proponendo una riformulazione all'emendamento Borghesi 8.3 volta ad inserire dopo le parole « Le domande » le parole « e i relativi allegati ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 8.2 ed accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 8.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 8.3 (*nuova formulazione*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fava 0.12.32.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 12.32 dei relatori come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Fava 0.12.32.1, l'emendamento 12.32 dei relatori, come subemendato, e l'emendamento 12.33 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.37.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.37 sono stati ritirati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31, purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole « in materia fiscale e finanziaria » con le parole « in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro », e sull'emendamento 14.54 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene la riformulazione del Governo peggiorativa del testo originario del decreto-legge che prevede criteri precisi per la semplificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dichiarò di non comprendere perché in questa materia si debbano mantenere controlli che rappresentano spesso duplicazioni non necessarie.

Raffaello VIGNALI (Pdl) si associa alle osservazioni del collega Calderisi. Dichiarò di non comprendere per quale motivo le Camere continuino a produrre norme che duplicano controlli non necessari e che alla fine non si applicano a nulla.

Antonio BOCCUZZI (PD) sottolinea che l'articolo 14, nonostante l'impegno più volte manifestato dal ministro Fornero sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, muove in una direzione opposta, molto pericolosa. Rileva che nelle aziende certificate dalla ISO 9001 sono soppressi o ridotti i controlli per la sicurezza. Aggiunge che l'articolo 14 rischia di entrare in contraddizione con l'articolo 4, comma 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 che stabilisce che gli Stati membri assicurano vigilanza e sorveglianza adeguate.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che l'emendamento in esame è volto non ad impedire semplificazioni, ma ad evitare di dare un segnale sbagliato al Paese sulla normativa relativa alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro. Ricorda gli incidenti mortali occorsi negli ultimi tre giorni che hanno dimostrato un'assenza di controlli preventivi e un abuso di lavoro nero. Invita, quindi, i relatori e il Governo a leggere la lettera inviata dal senatore Tofani sull'articolo 14. Dichiarò infine di essere assolutamente favorevole alla riformulazione proposta dal Governo all'emendamento Boccuzzi 14.31.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo non tenga conto del testo originario del decreto-legge. Sottolinea la necessità di rendere più efficienti i controlli senza duplicare regole già esistenti. I gravi incidenti sul lavoro verificatosi negli ultimi giorni sono dovuti alla mancanza di controlli sull'applicazione di regole già presenti nell'ordinamento. Invita pertanto il Governo a riformulare in maniera più efficace l'emendamento Boccuzzi 14.31.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che, fermo restando che la sicurezza sul lavoro è un valore della massima importanza, la proposta emendativa in discussione non è, a suo giudizio, condivisibile. Osserva infatti che non ci sono nell'ordinamento ambiti nei quali non sia possibile realizzare semplificazioni senza per questo sacrificare i livelli di garanzia dei cittadini.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda che la semplificazione normativa è di per sé uno strumento di garanzia del perseguimento di determinati obiettivi normativi, dal momento che, dove le norme sono troppe o troppo farraginose, è come se non ci fosse alcuna norma. A suo avviso occorre rafforzare i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, nel contempo però rivedendo e semplificando gli obblighi di certificazione gravanti sulle imprese.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'emendamento 14.54 dei relatori, ritiene che questo dovrebbe essere riformulato inserendo, dopo le parole: « le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio », le seguenti: « ove richiesto », in modo da chiarire che il documento unico di regolarità contributiva deve essere acquisito solo ove previsto dalla legge.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, non accede alla richiesta di riformulazione dell'emendamento 14.54 dei relatori prospettata dal deputato Vanalli.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Boccuzzi 14.31 (*nuova formulazione*) e 14.54 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Stradella 14.14 e Lulli 14.39, nonché l'emendamento Mastromauro 14.32, risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 14.54 dei relatori. Avverte inoltre che i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14 sono stati ritirati dai presentatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Amico 16.6.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Amico 16.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.19 dei relatori ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 21 accantonati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento 21.19 dei relatori stessi, rispetto al quale il parere del Governo è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo il penultimo periodo, il seguente periodo: « L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi ».

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 21.19 dei relatori avanzata dal Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti all'articolo 21 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 21.19 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 1*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 23.15 e 23.14 dei relatori, esprime parere favorevole sul subemendamento Vanalli 0.23.14.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 23.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 23.15 dei relatori e il subemendamento Vanalli 0.23.14.1.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il suo subemendamento 0.23.14.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 23.14 dei relatori, come risultante dall'approvazione del subemendamento Vanalli 0.23.14.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.38 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) contesta la valutazione di ammissibilità degli emendamenti effettuata dai presidenti osservando che l'emendamento 24.38 dei relatori, che è stato ammesso, presenta profili analoghi a quelli di emendamenti da lui presentati e dichiarati inammissibili dalla presidenza.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la valutazione di ammissibilità è stata effettuata dalla presidenza con il massimo rigore e la massima imparzialità.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere contrario sull'emendamento 24.38 dei relatori, ritenendo che esso rischi di determinare un aggravio considerevole degli oneri ricadenti sulle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra l'emendamento 24.38 dei relatori, sottolineando come lo stesso tenda a risolvere un problema di enorme rilevanza per alcuni importantissimi settori produttivi del Paese, che impiegano centinaia di migliaia di persone, e nello stesso tempo a garantire la tutela dell'ambiente.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 24.38 dei relatori, che tenta di evitare un danno economico all'economia italiana e di tutelare l'ambiente.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara di comprendere le riserve del Governo sull'emendamento 24.38 dei relatori, che comporta in effetti un forte aggravio burocratico per le imprese di trasporto e per di più consegna di fatto alle autorità di paesi terzi un potere discrezionale di condizionare l'attività delle imprese operanti nel settore.

Andrea LULLI (PD) ritiene per contro che l'approvazione dell'emendamento 24.38 dei relatori sia della massima importanza, in quanto affronta un problema di grande rilievo in termini di politica industriale. Aggiunge che la disposizione potrebbe incorrere nelle obiezioni dell'Unione europea, ma, a suo giudizio, questo è un rischio da correre.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il problema sia senza dubbio importante, ma che la soluzione prospettata dai relatori non sia adeguata. Ritiene pertanto, che si dovrebbe soprassedere all'emendamento 24.38, in vista di un'altra soluzione.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il problema debba essere affrontato quanto prima e conferma che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento 24.38 dei relatori.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa al collega Fava.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) concorda sul fatto che il problema che l'emendamento tende a risolvere è importante, ma ritiene che l'emendamento dei relatori suggerisca una soluzione inapplicabile. Fa presente infatti che in questo campo vige la regola europea della libera circolazione. A suo parere, inoltre, la materia dei rifiuti è troppo complessa per essere affrontata con piccoli interventi di carattere puntuale come quello prospettato dall'emendamento in discussione e dovrebbe invece essere oggetto di un riordino complessivo sulla base di una delega appositamente conferita al Governo. Invita pertanto i relatori a ritirare l'emendamento 24.38 e ad approfondire con il Governo la possibilità di una diversa soluzione del problema.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alle Commissioni sull'emendamento 24.38 dei relatori.

Andrea LULLI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 24.38 dei relatori, spiegando che, sebbene la formulazione dello stesso non sia immune da criticità, è importante che il Governo affronti quanto prima il problema che la proposta emendativa mira a risolvere, perché senza una politica incisiva il settore interessato rischia di essere gravemente danneggiato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 24.38 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.01 del Go-

verno e parere contrario sul relativo subemendamento Borghesi 0.31.01.1.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) contesta la valutazione di ammissibilità degli emendamenti effettuata dai presidenti osservando che l'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo, che è stato ammesso, interviene su una materia analoga a quella di emendamenti presentati da lui e dichiarati inammissibili.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che la valutazione di ammissibilità è stata effettuata dalla presidenza con il massimo rigore e la massima imparzialità.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), chiede al Governo di riformulare l'articolo aggiuntivo 31.01, sopprimendone, al comma 6, il primo periodo, che reca una norma non collegata al resto delle disposizioni, che proroga i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione in Abruzzo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI accede alla richiesta avanzata dal deputato Mantini e riformula l'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo (*vedi allegato*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.31.01.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 31.01 (*nuova formulazione*) del Governo (*vedi allegati*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4 e sull'emendamento Froner 32.6, a condizione che siano riformulati con la soppressione della lettera *b*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) osserva che l'approvazione della sola lettera *a*) renderebbe inutile la modifica cui tendono gli emendamenti in esame.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive l'emendamento Vignali 32.3.

Andrea LULLI (PD) chiede al Governo di riconsiderare la richiesta di riformulazione degli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4. Sottolinea che perfino negli Stati Uniti d'America esiste lo *Small Business Innovation Research* volto a premiare e finanziare le piccole imprese. Aggiunge che le piccole imprese sono spesso più innovative delle grandi.

Paolo ROMANI (PdL) propone di porre in votazione l'emendamento Froner 32.6, di contenuto analogo agli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4, ma più preciso nel prevedere che il decreto del Ministro dell'Università e delle ricerca deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con le osservazioni del deputato Vignali.

I deputati Erminio Angelo QUARTIANI (PD) e Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrivono l'emendamento Froner 32.6.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alle Commissioni sull'emendamento Froner 32.6, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Vignali 32.3 e De Micheli 32.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Froner 32.6.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 35.29 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, esprime parere favorevole sull'emendamento 35.29 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 35.29 dei relatori.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ritira l'emendamento 45.5 dei relatori. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 49.33 dei relatori (*parte ammissibile*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento 49.33 dei relatori, limitatamente alla parte ammissibile.

Le Commissioni approvano l'emendamento 49.33 dei relatori (*parte ammissibile*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 62.15 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alle Commissioni sull'emendamento 62.15 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.15 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Comunica che le Commissioni torneranno a riunirsi nella giornata odierna, trenta minuti dopo la conclusione delle votazioni in Assemblea. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all'articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall'inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull'articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.

Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l'intenzione di presentare una nuova formulazione dell'articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto emerso prospetta l'opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l'Assemblea

avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani.

Avverte che a seguito dell'approvazione, avvenuta nella seduta di giovedì scorso, degli emendamenti Montagnoli 11.32 e 11.71 dei relatori, si è determinata un'incongruenza nel testo dell'articolo 11. Propone pertanto di considerare nulla la votazione dell'emendamento Montagnoli 11.32.

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara favorevole alla soluzione prospettata dal Presidente.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto, con il concorso del Governo, gli emendamenti 14.100 e 24.101, che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione Ambiente (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che, alla luce del parere espresso dalla stessa Commissione, la presidenza ha ritenuto di riammettere gli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 14.100 e 24.101 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.101 dei relatori e si rimette alle Commissioni sugli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 14.100 e 24.101 dei relatori, nonché gli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno altresì presentato gli emendamenti 24.100 e 32.100, che recepiscono rilievi del Comitato per legislazione (*vedi allegato 1*).

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che altri rilievi del Comitato per la legislazione sono stati già recepiti con emendamenti approvati nel corso dell'esame e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sugli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano con distinte votazioni gli emendamenti 24.100 e 32.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era stato erroneamente ritirato, mentre deve intendersi mantenuto e quindi deve essere esaminato dalle Commissioni.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Santelli 14.011.

Antonio BORGHESI (IdV) stigmatizza questo modo di procedere ed esprime la sua assoluta contrarietà considerato che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 doveva essere segnalato ed evidenziato nelle precedenti sedute.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era tra quelli accantonati da esaminare nella seduta odierna.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011 era stato ritirato a seguito di un invito da parte dei relatori

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, considerato che anche da parte del suo gruppo vi è la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo aggiuntivo Santelli 14.011, segnala l'esigenza di esaminarlo nella seduta già prevista per domani.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la discussione presso la Commissione bilancio è stata molto concitata anche alla luce dei tempi ristretti per procedere al relativo esame. Erroneamente quindi è stata posta una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*. Fa presente come da una riflessione più attenta tale condizione appaia eccessiva. Qualora quindi le Commissioni riunite chiedessero il riesame di tale condizione, preannuncia una valutazione favorevole da parte del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente come nella giornata odierna di concitato vi è stata solo la confusione che ha creato il Governo sul provvedimento in esame. Stigmatizza quindi il fatto che il ministro Profumo ha già preannunciato l'inaugurazione della Scuola la cui istituzione è prevista dall'articolo aggiuntivo 31-*bis*, prima che l'Assemblea abbia definitivamente esaminato tale proposta.

Sottolinea inoltre come gli stessi relatori siano stati di fatto costretti a presentare emendamenti inammissibili su sollecitazione del Governo e come sull'articolo 50 sarebbe stato sufficiente più coraggio da parte del Governo nel chiarire che non vi era una copertura finanziaria adeguata.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ulteriori chiarimenti sulla copertura relativa all'articolo 31-*bis*.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento votato

dalle Commissioni era coperto dal punto di vista finanziario, mentre era la qualità della copertura a destare qualche perplessità. Se la Commissione bilancio rivedrà la propria condizione sui commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis* rimarrà l'emendamento votato dalle Commissioni con la relativa copertura finanziaria.

Giovanni FAVA (LNP) fa presente che per la copertura in discussione si prevede l'utilizzo dei fondi FAS. In proposito ricorda che quando la Lega era tra i gruppi di maggioranza ha dovuto in più occasioni sentire critiche riguardo al fatto che il ministro Tremonti avrebbe utilizzato i fondi FAS come un bancomat per coprire gli interventi che riteneva necessari.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come la problematica in discussione poteva essere più opportunamente evidenziata nel corso della seduta presso la Commissione bilancio. Chiede quindi alla presidenza quali siano i tempi di esame del provvedimento per la giornata di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 del 29 febbraio 2012, a pagina 35, prima colonna, quindicesima riga, sostituire le parole: « Lulli 30.02 » con le seguenti: « Fava 30.02 »; a pagina 44, prima colonna, nona riga, le parole: « 56.12 Bitonci e Vanalli » fino alle parole: « personale addetto alla sicurezza » sono soppresse; a pagina 45,

prima colonna, ventisettesima riga, sostituire le parole: « Montagnoli 58.07 » con le seguenti: « Montagnoli 58.02 »; a pagina 74, seconda colonna, quindicesima riga, sostituire la parola: « unitariamente » con le seguenti: « unitamente a quelle sulle »; a pagina 78, prima colonna, prima riga, le parole: « relazione illustrativa » fino alle parole: « dello sviluppo economico. » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 615 del 1° marzo 2012, a pagina 27, prima colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: « lettera s) » con le seguenti: « lettera f) » e alla prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole: « s-bis » con le seguenti: « f-bis »; a pagina 35, seconda colonna, terza riga, sostituire le parole: « comma 3 » con le parole: « comma 2 ».

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 8.** (nuova formulazione) Vignali, Lupi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 9.** (nuova formulazione) De Micheli.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente *aggiungere le seguenti:* ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.

* **3. 10.** (nuova formulazione) Peluffo, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Le domande » *aggiungere le seguenti:* « e i relativi allegati »

8. 3. (nuova formulazione) Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 12.

All'emendamento 12.32, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: « anche di vendita di farmaci ».

0. 12. 32. 1. Fava, Vanalli, Torazzi e Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: e di segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altra attività commerciale.

12. 32. I relatori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

12. 33. I relatori.

ART. 14.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: soppressione o riduzione fino a (UNI EN ISO-900) con le seguenti: razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO,.

14. 100. I relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: in materia fiscale e finanziaria con le seguenti: in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. 31. (nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. 54. I relatori.

ART. 16.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole « relative » aggiungere le seguenti: « alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, »

16. 6. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

21. 19. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare

le procedure e ridurre gli oneri per le PMI aggiungere le seguenti: e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, e dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

23. 15. I relatori.

All'emendamento 23.14, comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine fino a: stessi con le seguenti: La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

0. 23. 14. 1. (Nuova formulazione) Vannelli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. 14. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 24.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: alla lettera o) le parole: « per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; » sono soppresse, e.

24. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera h), sostituire l'alinea con il seguente: « all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente »

24. 100. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 194, comma 3 dopo le parole « garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. ». è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del paese di provenienza ».

24. 38. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole « la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 31.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: « la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 16.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive », aggiungere il seguente periodo: « Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore ».

**** 24. 24.** Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 31-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale – Gran Sasso Science Institute GSSI).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione ed il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, e realizzare un polo di eccellenze internazionale grazie alla valo-

rizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti sul territorio, nonché favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La Scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato ordinatore di cui al successivo comma 4 coinvolgerà Università e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività didattica post-laurea e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la Scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato e di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale ed al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post dottorale.

4. Il piano strategico che indicherà le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della Scuola sono elaborati in fase di costituzione da un Comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il Comitato ordinatore nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il Comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'amministrazione.

5. Sino al completamento del quadriennio di sperimentazione di cui al comma 2 per il finanziamento delle attività della

Scuola è autorizzata una spesa annua di 13 milioni di euro cui si fa fronte per 6 milioni di euro sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per 6 milioni di euro sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione e per 1 milione di euro è autorizzato, a decorrere dall'anno 2013, un contributo annuo di 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. Allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario dell'università, annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa regione o di enti locali.

31. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 32.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese ».

32. 6. Froner.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 873, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: « adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ».

32. 100. I relatori.

ART. 35.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 2.** Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 14.** De Micheli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 12.** Corsaro, Decorato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

**** 35. 23.** Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

** **35. 21.** Stasi, Cesario.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

** **35. 26.** Raisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

35. 29. I relatori.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in

attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 7.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 6.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

* **37. 2.** Vignali.

ART. 41.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 6.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 2.** Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.

***41. 3.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: n. 300 aggiungere le seguenti: previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

45. 3. I relatori.

ART. 47.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente do-

manda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (*open data*) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (*e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e controllo di architetture di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

g-bis) consentire l'utilizzo della infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

g-ter) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendi-

contazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative;

47. 8. *(nuova formulazione)* Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera *g*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.

47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Semplificazioni in materia di sanità digitale).

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

2. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con Decreto del Ministro della Salute si promuove l'utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario i quali possono essere utilizzati per la raccolta di dati clinici, la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile.

47. 04. *(nuova formulazione).* Lulli, Bressa, Colaninno, fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Digitalizzazione e riorganizzazione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:

« 4. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popola-

zione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.

5. Le funzioni ICT di cui al comma precedente comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche – rete dati, fonia, apparati – di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.

6. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

7. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto al successivo comma 8.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

9. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 10, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui ai commi 4 e 5. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

10. Le funzioni di cui al comma 4 e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione».

47. 021. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

5. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 4 utilizzano esclusivamente servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.

6. I soggetti indicati al comma 4) almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione

della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 4 ».

47. 022. *(nuova formulazione)*. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

47. 026. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis

(Copie informatiche documenti analogici).

1. Il comma 5 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dai seguenti:

« 5. Al fine di assicurare la verifica della provenienza e della conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, e apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Sui certificati, documenti e altri atti amministrativi, formati secondo le modalità indicate nel precedente comma 5, le amministrazioni riportano l'indicazione relativa agli obblighi di assolvimento

dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

5-ter. I cittadini, laddove previsto, provvedono ad apporre il bollo sulla copia analogica del documento al momento dell'utilizzo ».

47. 027. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. »

47. 032. Brunetta, Stracquadanio.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-*quater* della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

48. 4. I relatori.

ART. 49.

Al comma 1, lettera c), al punto n. 2), dopo la parola: laurea aggiungere la parola: o.

49. 18. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: « anche ».

49. 31. I relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è soppressa;

d) al comma 1 lettera l) sostituire le parole: di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2

49. 33. *(parte ammissibile).* I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.

49. 32. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale al-

l'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. *(ulteriore nuova formulazione).*
Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

ART. 50-bis.

(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari

all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

50. 01. Pelino.

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* politiche sociali e *inserire le seguenti:* con il Ministro dello sviluppo economico e;

b) *dopo le parole:* i seguenti obiettivi *inserire le seguenti:* a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani.

Consequentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: in apprendistato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,.

Consequentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* di concerto con, *inserire le parole:* il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e.

Consequentemente, alla lettera a), dopo le parole: per la medesima area tecnologica, *inserire le seguenti:* e relativi ambiti;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS pos-

sono essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum* funzionali e strutturali.

52. 5. (nuova formulazione) I Relatori.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

* **52. 3.** Vanalli, Bitonci.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...

* **52. 1.** Osvaldo Napoli.

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziare.

53. 14. (nuova formulazione). Ghizzoni, Mariani, De Pasquale, Coscia, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Siragusa, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come

definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 11.** Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

* **53. 12.** Mastromauro.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 8.** Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) la promozione di « contratti di partenariato pubblico privato » così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **53. 15.** Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 54.

Al comma 1, capoverso articolo 24-bis sostituire le parole: ed eventualmente di una, con le seguenti: e di una.

54. 1. Goisis.

ART. 56.

All'emendamento 56.17 alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle coope-

relative aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative

0. 56. 17. 1. Formisano.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: a titolo oneroso, *con le seguenti:* secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, *con le seguenti:* alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;

c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.

56. 17. I Relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sopprimere le parole: degli impianti industriali e, *aggiungere, in fine, le seguenti:* e degli impianti industriali.

57. 11. Lazzari.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni di cui dai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di olii vegetali destinati ad uso energetico.

57. 18. (nuova formulazione) Abrignani.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93.

57. 01. (nuova formulazione) Quartiani.

ART. 60.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cittadini comunitari *con le seguenti:* cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari

60. 8. I relatori.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione

delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

* **60. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti inserire le seguenti parole: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).

* **60. 19.** Froner, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 5.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai

soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 17.** Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

** **60. 18.** Froner, Naccarato.

ART. 62.

Al comma 1 sostituire la tabella di cui all'allegato A con la seguente:

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
1	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N.1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
5	L.	57	14/02/1970	NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15.	intero testo
6	D.P.R.	441	09/03/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
7	D.P.R.	804	23/03/1970	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO.	intero testo
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE.	intero testo
9	D.P.R.	825	26/03/1970	MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.	intero testo
10	D.L.	368	19/06/1970	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
11	D.L.	369	19/06/1970	AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.	intero testo
12	D.L.	384	23/06/1970	NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
13	D.L.	393	27/06/1970	MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
14	L.	599	07/07/1970	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N.942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	intero testo
15	D.P.R.	725	14/07/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
16	L.	569	17/07/1970	MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
17	L.	573	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N.393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
18	L.	575	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N.368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N.282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
19	D.P.R.	800	06/08/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
20	D.L.	622	28/08/1970	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI.	intero testo
21	D.P.R.	1061	22/12/1970	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971.	intero testo
22	L.	77	03/02/1971	ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.	intero testo
23	D.P.R.	603	03/02/1971	MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N.2107.	intero testo
24	D.P.R.	215	22/02/1971	NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO.	intero testo
25	D.P.R.	322	15/04/1971	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE.	intero testo
26	D.P.R.	1110	03/05/1971	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
27	D.P.R.	626	03/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO.	intero testo
28	D.P.R.	452	11/05/1971	ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
29	D.P.R.	624	19/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
30	D.P.R.	754	16/07/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.	intero testo
31	D.P.R.	1446	04/08/1971	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Disposizioni abrogate	
32	D.P.R.	1274	07/09/1971	MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
33	D.P.R.	1286	07/09/1971	NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE.	intero testo
36	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.	intero testo
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
40	D.P.R.	1271	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
41	D.P.R.	194	12/04/1972	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
42	D.P.R.	449	11/05/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
43	D.P.R.	524	18/07/1972	ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
44	D.L.	504	06/09/1972	NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE ED URGENTI.	intero testo
45	D.P.R.	890	17/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
46	D.P.R.	651	26/10/1972	FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
47	D.P.R.	1073	28/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
48	D.P.R.	1008	31/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
49	D.P.R.	847	31/10/1972	RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA.	intero testo
50	D.P.R.	974	31/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
51	D.P.R.	811	27/11/1972	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973.	intero testo
52	L.	814	06/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.	intero testo
53	D.P.R.	367	01/02/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
54	D.P.R.		27/03/1973	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI.	intero testo
55	D.P.R.	354	16/04/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA.	intero testo
56	D.P.R.	909	07/08/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
57	D.P.R.	606	29/09/1973	MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
58	D.P.R.	973	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.	intero testo
59	D.P.R.	980	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.	intero testo
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.	intero testo
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA.	intero testo
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.	intero testo
63	D.P.R.	849	08/11/1973	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.	intero testo
64	D.P.R.	1178	18/12/1973	ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.	intero testo
65	D.P.R.	464	22/02/1974	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.	intero testo
66	D.P.R.	175	05/03/1974	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTA' DI MAGISTERO.	intero testo
67	L.	111	22/03/1974	TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.	intero testo
68	L.	118	18/04/1974	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.	intero testo
69	D.P.R.	717	18/06/1974	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
70	D.P.R.	518	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
71	D.P.R.	519	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data		Disposizioni abrogate
72	L.	360	14/08/1974	DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI.	intero testo
73	L.	683	14/10/1974	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI.	intero testo
74	D.P.R.	719	30/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
75	D.P.R.	838	31/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
76	D.P.R.	643	01/11/1974	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975.	intero testo
77	D.P.R.	173	15/01/1975	REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
78	D.P.R.	544	23/01/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO.	intero testo
79	L.	46	01/03/1975	TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E "AMARONE".	intero testo
80	L.	72	11/03/1975	FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N.1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE.	intero testo
81	L.	195	19/05/1975	AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N.1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
82	D.P.R.	927	31/10/1975	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
83	L.	634	28/11/1975	MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N.460,SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
84	D.P.R.	682	05/12/1975	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976.	intero testo
85	D.P.R.	1037	22/12/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
86	D.P.R.	63	14/01/1976	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
87	D.P.R.	486	03/05/1976	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
88	L.	327	19/05/1976	APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139,PRIMO COMMA,E 47,SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1077,AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
89	D.P.R.	577	08/06/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
90	D.L.	453	03/07/1976	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Disposizioni abrogate	
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
92	D.P.R.	954	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
93	D.P.R.	985	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
94	D.L.	875	30/12/1976	DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
95	D.L.	876	30/12/1976	ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.	intero testo
96	D.P.R.	865	19/01/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
97	D.P.R.	166	10/02/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
98	L.	43	23/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
99	D.P.R.	528	12/05/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.	intero testo
100	L.	322	03/06/1977	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N.18.	intero testo
101	D.P.R.	810	05/09/1977	REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
102	D.P.R.	1034	07/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
103	L.	811	14/10/1977	AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 589, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo
104	D.P.R.	1195	28/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA.	intero testo
105	D.P.R.	1199	31/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.	intero testo
108	D.L.	945	28/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
110	D.P.R.	302	31/01/1978	SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.	intero testo
111	D.P.R.	1032	22/03/1978	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.	intero testo
112	D.P.R.	407	22/03/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
113	D.P.R.	453	10/04/1978	RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
114	D.P.R.	424	02/06/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
115	D.P.R.	648	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
116	D.P.R.	704	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
117	D.P.R.	656	08/08/1978	REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
118	D.P.R.	1080	12/09/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
119	D.P.R.	951	30/10/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
120	D.L.	691	10/11/1978	RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
121	D.P.R.	37	08/01/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
122	D.P.R.	230	26/01/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
123	D.P.R.	309	24/02/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
124	D.P.R.	282	11/05/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
125	D.P.R.	191	01/06/1979	DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
126	D.P.R.	337	04/06/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
127	D.P.R.	298	11/06/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
128	D.P.R.	364	04/07/1979	MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2282, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.	intero testo
129	D.P.R.	343	19/07/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
130	D.P.R.	586	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
131	D.P.R.	587	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
132	D.P.R.		31/10/1979	NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.	intero testo
133	D.P.R.	900	31/10/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
134	L.	632	18/12/1979	AUMENTO DELL'INDENNITA' PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE.	intero testo
135	D.L.	675	30/12/1979	ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESA A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.	intero testo
136	D.P.R.	283	09/01/1980	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.	intero testo
137	D.P.R.	280	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.	intero testo
138	D.P.R.	64	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
139	D.P.R.	138	21/01/1980	REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
140	D.P.R.	578	20/02/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Testo	Disposizioni abrogate
141	D.P.R.	207	28/02/1980	MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
142	D.P.R.	549	01/07/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DELLA TUSCIA.	intero testo
143	L.	462	13/08/1980	ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
144	D.P.R.	934	05/09/1980	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
145	D.P.R.	682	25/09/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
146	D.P.R.	1029	27/09/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.	intero testo
147	L.	634	09/10/1980	MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
148	D.P.R.	1209	16/10/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
149	D.P.R.	1137	29/10/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
150	D.P.R.	1210	05/12/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
151	D.P.R.	1244	20/12/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA _SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI_ IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE.	intero testo
152	L.	7	03/01/1981	STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
153	L.	44	28/02/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
154	L.	49	04/03/1981	PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITA' MONTANE E NELLA COMUNITA' COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI.	intero testo
155	D.P.R.	141	06/03/1981	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
156	D.P.R.	474	24/03/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Disposizioni abrogate	
157	D.P.R.	508	23/08/1981	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.	intero testo
158	L.	550	01/10/1981	CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
159	D.P.R.	742	25/10/1981	ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
160	D.P.R.	1128	26/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
161	D.P.R.	1089	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
162	D.P.R.	1122	31/10/1981	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO.	intero testo
163	D.P.R.	1130	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
164	D.P.R.	1131	31/10/1981	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.	intero testo
165	D.P.R.	1157	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
166	D.P.R.	919	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
167	D.P.R.	955	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
168	D.P.R.	855	25/11/1981	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo
169	D.P.R.	230	06/01/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
170	D.P.R.	245	05/02/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO.	intero testo
171	D.P.R.	299	19/04/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
172	D.P.R.	366	07/06/1982	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRE	intero testo
173	L.	321	07/06/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
174	D.P.R.	1121	10/07/1982	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
175	L.	604	25/08/1982	REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHE' AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
176	D.P.R.	806	09/09/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
177	D.P.R.	1023	11/10/1982	RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE.	intero testo
178	D.L.	767	21/10/1982	MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.	intero testo
179	D.P.R.	1025	28/10/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
180	D.P.R.	1069	08/11/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
183	L.	942	23/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
184	D.P.R.	951	27/12/1982	FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983.	intero testo
185	D.P.R.	347	25/06/1983	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI.	intero testo
186	D.P.R.	412	27/06/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA.	intero testo
187	D.P.R.	484	22/07/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
188	D.P.R.		01/08/1983	MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».	intero testo
189	D.P.R.	641	02/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".	intero testo
190	D.P.R.	766	06/09/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.	intero testo
191	D.P.R.	563	29/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
192	D.P.R.	699	20/10/1983	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Contenuto	Disposizioni abrogate
193	D.P.R.	1240	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
194	D.P.R.	1273	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
195	D.P.R.	837	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
196	D.P.R.	844	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA.	intero testo
197	D.P.R.	946	28/10/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
199	D.P.R.	386	13/03/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
200	D.P.R.	487	26/04/1984	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
201	D.P.R.	744	11/05/1984	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
202	D.L.	159	26/05/1984	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
203	D.P.R.	531	31/05/1984	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI.	intero testo
204	D.P.R.	678	12/06/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
205	L.	363	24/07/1984	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
206	D.P.R.	764	28/09/1984	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
207	D.P.R.	936	11/10/1984	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
208	D.P.R.	173	06/02/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
209	D.P.R.	216	06/02/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
210	D.P.R.	349	26/03/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
211	D.P.R.	169	22/04/1985	ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
212	D.P.R.	569	07/06/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
213	D.P.R.	454	06/08/1985	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
214	D.P.R.	731	09/10/1985	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986.	intero testo
215	D.P.R.	1027	31/10/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI.	intero testo
216	D.P.R.	971	17/12/1985	APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
217	D.L.	791	30/12/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
218	D.P.R.	95	28/02/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
219	L.	46	28/02/1986	CONVERSIONE IN L., CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
223	D.P.R.	711	13/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	Disposizioni abrogate	
226	L.	344	05/07/1986	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA, DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.	intero testo
227	D.P.R.	994	19/07/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.	intero testo
228	L.	467	09/08/1986	NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.	intero testo
229	D.P.R.	734	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
230	D.P.R.	947	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA.	intero testo
231	D.P.R.	1058	04/10/1986	RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.	intero testo
232	D.P.R.	782	11/10/1986	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987.	intero testo
233	D.P.R.	937	31/10/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
234	D.L.	834	09/12/1986	CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86.	intero testo
235	L.	903	13/12/1986	NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
236	D.L.	1	03/01/1987	PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
237	L.	64	06/03/1987	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
238	D.P.R.	234	03/04/1987	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.	intero testo
239	D.P.R.	268	13/05/1987	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
240	D.P.R.	490	06/10/1987	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
241	D.P.R.	582	30/10/1987	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.	intero testo
242	D.P.R.	583	30/10/1987	RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 836, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
243	D.P.R.	518	01/12/1987	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988.	intero testo
244	L.	89	16/03/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI" DI MENAGGIO."	intero testo
245	D.P.R.	168	08/04/1988	AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
246	D.P.R.	286	26/04/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI.	intero testo
247	D.P.R.		27/10/1988	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.	intero testo
248	D.P.R.		21/12/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
249	D.P.R.		03/02/1989	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.	intero testo
250	D.L.	240	26/06/1989	NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
251	D.P.R.	116	27/01/1990	REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPettorATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
252	D.P.R.	333	03/08/1990	REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68.	intero testo
253	L.	241	07/08/1990	NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data		Disposizioni abrogate
254	D.P.R.	273	24/08/1990	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.	intero testo
255	D.L.	390	21/12/1990	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI.	intero testo
256	D.L.	413	29/12/1990	DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE.	intero testo
257	L.	429	29/12/1990	PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT.	intero testo
258	D.P.R.	51	30/01/1991	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
259	L.	337	19/10/1991	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.	intero testo
260	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
261	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DI PESCA.	intero testo
262	L.	146	11/02/1992	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.	intero testo
263	D.L.	423	30/10/1992	DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.	intero testo
264	L.	318	12/08/1993	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.	intero testo
265	D.L.	332	30/08/1993	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
266	D.L.	355	10/09/1993	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993	intero testo
267	L.	428	29/10/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
268	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
269	D.L.	556	30/12/1993	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data		Disposizioni abrogate
270	D.L.	5	07/01/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo
271	D.L.	318	27/05/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.	artt. 2 e 3
272	D.L.	377	15/06/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
273	D.L.	424	30/06/1994	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.	intero testo
274	L.	497	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
280	L.	228	16/07/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
281	D.P.R.	387	03/10/1997	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.	intero testo
282	L.	343	08/10/1997	PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998.	intero testo
283	D.L.	364	27/10/1997	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo
284	L.	434	17/12/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo

Tabella A

Elenco	Tipo atto	Numero	Data	TITOLO	Disposizioni abrogate
285	L.	240	16/07/1998	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.	intero testo
286	L.	262	03/08/1998	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO).	intero testo
287	L.	36	28/02/2000	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000.	intero testo
288	L.	94	13/04/2000	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA.	intero testo
289	L.	138	24/05/2000	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
290	L.	13	13/02/2001	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
291	D.L.	342	04/09/2001	MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
292	L.	358	01/10/2001	CONVERTE IN LEGGE IL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.	intero testo
293	L.	394	25/10/2001	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL 2001.	intero testo
294	L.	442	21/12/2001	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.	intero testo
295	D.P.R.	254	04/09/2002	REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.	Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
296	d.lgs.	256	02/08/2004	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHE' IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO.	intero testo

Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bis	L.	225	24/02/1992	Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.	comma 5-quinquies dell'articolo 5
--------	----	-----	------------	---	-----------------------------------

62. 14. I Relatori.

Nella Tabella A, aggiungere in fine il seguente:

D.L.	225	29/12/2010	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie	Articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies
------	-----	------------	--	--

62. 15. I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3.

62. 0. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 31.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
31.01 DEL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole da: per sei milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti parole: a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al comma 6, sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse fino a: nonché, con la seguente: anche.

0. 31. 01. 1. Borghesi.

ART. 45.

Al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) all'articolo 34 e soppressa la lettera g) del comma 1;

c) l'articolo 34 comma 1-bis è sostituito con il seguente: « Il Garante, sentito il Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, individua con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di ap-

plicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 per i soggetti che svolgono trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani nonché per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi al coniuge e ai parenti »;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

45. 5. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle

disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

50. 10. *(nuova formulazione).* Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) l'articolo 4, comma 3, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207; per i contratti di servizi a forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti di cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

b) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole « inferiore a 20.000 » sono sostituite con le seguenti: « inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice »;

b-ter) all'articolo 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Si applica l'articolo 88, comma 1; si applica altresì l'articolo 88, commi da 2 a 7, in quanto compatibili »;

b-quater) all'articolo 334, comma 1, le parole « pari o superiore a 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « pari superiore alla soglia di cui all'articolo 225, comma 11, primo periodo del codice »;

b-quinquies) all'articolo 357, il comma 23 è sostituito dal seguente: « 23. In relazione all'articolo 87 e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto rispettivamente al comma 2 e al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgendo la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

20. 53. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto

1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione del comma 1, qualora siano trascorsi 20 anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati ovvero siano trascorsi 10 anni dalla data di successivo subentro.

3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie creditorie della banca, relative alle legge richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relative alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.

5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.

6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con pro-

prio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti del bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto precisato al seguente comma 8.

7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di 3 anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133."

43. 04. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 46.

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 46.

(Disposizioni in materia di riorganizzazione amministrativa e semplificazione tariffaria).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

3. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese e nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-*octies* dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, primo periodo, la parola « 300 » è sostituita dalla seguente: « 450 »;

b) al comma 26, la parola « 300 » è sostituita dalla seguente: « 450 »;

c) al comma 26-*bis* in fine dopo le parole « Ministero dello sviluppo economico. » sono inserite le seguenti: « Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati si sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sugli enti di cui al periodo precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

6. Al fine di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4

della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non subiscano penalizzazioni per effetto di tale passaggio, nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuati dalle norme citate, le stesse modalità assicurano condizioni di invarianza rispetto alla condizione del cliente. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.

7. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono aggiunte le seguenti: « , anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99 ».

46. 5. I relatori.

(Parzialmente inammissibile).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte

dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché di liquidazione degli enti soppressi.

46. 4. I relatori.

(Inammissibile)

ART. 49.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere in fine il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando l'attribuzione di una somma non inferiore a 300 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

c) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da « ad eccezione » fino alla fine del comma sono soppresse.

49. 33. I relatori.

(Parte inammissibile)